



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PERSONE DOMICILIATE**

## CAPITOLO 1 Disposizioni generali

<b>Oggetto</b>	<b>Art. 1</b> Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari ai propri domiciliati per favorire la residenza primaria e la qualità di vita nel Comune.
<b>Campo di applicazione</b>	<b>Art. 2</b> Il Comune riconosce contributi per promuovere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"><li>- trasporti pubblici;</li><li>- attività artistiche, culturali, formative e sportive;</li><li>- investimenti in materia di risparmio energetico;</li><li>- misure di sensibilizzazione ambientale</li></ul>
<b>Basi legali</b>	<b>Art. 3</b> Basi legali del presente Regolamento sono gli articoli 186 della Legge Organica comunale (LOC) e gli articoli 58 e seguenti del Regolamento Organico comunale (ROC).
<b>Richiedenti / beneficiari</b>	<b>Art. 4</b> Le persone domiciliate nel Comune di Terre di Pedemonte da almeno 12 (dodici) mesi. La semplice residenza, pur se notificata, non è parificata al domicilio.
<b>Limiti finanziari</b>	<b>Art. 5</b> <sup>1</sup> La somma degli aiuti concessi annualmente non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale nei rispettivi conti di riferimento. Gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono pertanto venir sospesi anche completamente qualora il Consiglio comunale, in determinati anni, decidesse di non prevedere nessuna somma a preventivo destinata al loro finanziamento.  <sup>2</sup> Inoltre la somma complessivamente versata non può eccedere CHF 200.-- per persona singola e CHF 1'000.-- per nucleo familiare (fanno stato i dati del controllo abitanti). Esclusivamente per misure nell'ambito dell'efficienza energetica degli edifici il limite massimo viene aumentato a CHF 5'000.--.
<b>Modalità di richiesta e pagamento dei contributi</b>	<b>Art. 6</b> <sup>1</sup> Gli aiuti ai sensi del presente regolamento possono essere richiesti direttamente alla Cancelleria comunale, presentando i documenti giustificativi necessari, comprovanti il diritto al contributo e l'avvenuto pagamento delle quote o spese relative alle attività rientranti nel campo di applicazione.

<sup>2</sup> Il versamento del sussidio avviene in contanti o tramite versamento su conto postale/bancario ogni anno nei mesi tra ottobre e dicembre, per tutte le richieste formulate tra il primo novembre dell'anno precedente ed il 31 ottobre dell'anno in corso.

<sup>3</sup> Le richieste sono valutate e decise dal Municipio.

### Art. 7

Esclusioni

Sono escluse tutte le attività promosse direttamente dal Comune o da enti che già beneficiano di un contributo comunale importante in virtù di convenzioni separate, contributo che concorre direttamente o indirettamente al contenimento dei costi a carico degli utenti.

Si richiamano a titolo d'esempio (lista non esaustiva), lo sci club Melezza, il raggruppamento giovani calciatori Melezza, gli abbonamenti presso il Centro Balneare Regionale SA (Lido di Locarno) che già riconosce sconti per domiciliati.

## CAPITOLO 2 Aiuti concessi

### Art. 8

Titoli di trasporti pubblici

<sup>1</sup> A favore degli studenti e degli apprendisti nella fascia 16 – 25 anni d'età (età = anno in corso meno anno di nascita), dei beneficiari di prestazioni complementari AVS e degli anziani che rinunciano alla licenza di condurre, il Comune versa un contributo forfetario per l'acquisto dell'abbonamento arcobaleno annuale (minimo due zone), dell'abbonamento generale FFS o dell'abbonamento binario 7 (la lista è esaustiva).

<sup>2</sup> L'ammontare del finanziamento per ogni singola richiesta viene determinato nel seguente modo:

*(ammontare dei contributi complessivi secondo preventivo comunale) : (numero di richieste pervenute nel periodo indicato all'art. 6, cpv. 2), ritenuto un massimo di CHF 100.-- per persona.*

Abbonamenti arcobaleno estivi per i mesi di luglio e agosto

<sup>3</sup> Grazie al sostegno finanziario del Cantone, quale forma di sensibilizzazione e lotta contro lo smog estivo, gli abbonamenti mensili Arcobaleno (adulti e giovani) sono venduti dalle FFS ad un costo ribassato del 50%. Il Comune finanzia il 50% dell'onere rimanente, dunque il 25% del prezzo intero dell'abbonamento. Questa misura decade qualora il Cantone decidesse di sopprimere il proprio contributo.

### Art. 9

Attività artistiche, culturali, formative e sportive

<sup>1</sup> Nella fascia d'età compresa tra i 9 ed i 17 anni (età = anno in corso meno anno di nascita), il Comune finanzia i costi di partecipazione o le quote associative per attività formative in ambito artistico, culturale e sportivo svolte presso associazioni ed enti qualificati (che dispongono di persone abilitate alla formazione). La durata deve essere annuale, corsi o attività di breve durata non saranno finanziati.

<sup>2</sup> Il contributo viene concesso alle famiglie il cui reddito lordo annuo del nucleo familiare non supera l'importo di CHF 90'000.-- con 1 figlio, CHF 100'000.-- con 2 figli, CHF 110'000.-- con 3 figli, CHF 120'000.-- con 4 o più figli.

L'ammontare annuo del finanziamento per ogni singola richiesta viene determinato nel seguente modo:

*(ammontare dei contributi complessivi secondo preventivo comunale) : (numero di richieste pervenute nel periodo indicato all'art. 6, cpv. 2), ritenuto un massimo di CHF 100.-- per persona.*

<sup>3</sup> Quale riconoscimento per l'importante ruolo educativo e sociale svolto e nel rispetto dei limiti stabiliti annualmente a preventivo, il Comune versa alle associazioni o enti qualificati che attestano la presenza tra i loro iscritti di ragazzi domiciliati nel nostro Comune e che ne fanno esplicita richiesta, un contributo da un minimo di CHF 50.-- ad un massimo di CHF 500.--. E' lasciata facoltà al Municipio di decidere l'importo da versare a dipendenza del numero di ragazzi attivi nelle singole associazioni, dell'importanza e delle necessità finanziarie delle associazioni stesse, da comprovare mettendo i propri bilanci a disposizione dell'amministrazione comunale.

#### **Art. 10**

Misure di sensibilizzazione ambientale

Il Comune eroga, sulla base di una specifica ordinanza, contributi a favore dei cittadini domiciliati, destinati a finanziare provvedimenti in ambito di tutela ambientale ed efficienza energetica.

#### **Art. 11**

False attestazioni

False attestazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con multa fino a CHF 10'000.--.

#### **Art. 12**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione Enti locali.

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 688 del 12 agosto 2014

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del.....

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. .... del .....